



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 33 del 03/03/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 22 febbraio 2011, n. 51

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 4,94 MW, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nei Comuni di Lizzano (TA) - per una potenza di 1,51 MW - e Taranto per una potenza di 3,43 MW - località "Masseria Barbuzzi" - denominato "Ostone", ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003. Società: SOL3 S.r.l. con sede legale in Roma, via Tomacelli, n. 146 - P. IVA e C.F. 01857720682.

Il giorno 22 febbraio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata

nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

- la Società Sol3 S.r.l., avente attualmente sede legale in Roma, Via Tomacelli n. 146, P. IVA 01857720682, con nota depositata in data 15.07.2008 ed acquisita agli atti in data 16.07.2008 prot. n. 38/7935, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale di 8 MW, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nei Comuni di Lizzano (TA) e Taranto - località "Masseria Barbuzzi" - denominato "Ostone";
- l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 8 MW (ora pari a 4,94 MW a seguito di rimodulazione) da realizzarsi nei Comuni di Lizzano (TA) e Taranto, non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore a 10 MW, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con note prot. n. 8475 del 28.07.2008 e n. 9681 del 10.09.2008 inoltrava richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;
- la Società Sol3 S.r.l. con note del 28.08.2008 (Prot. AOO_38 del 05.09.2008 n. 9435), del 21.10.2008 (Prot. AOO_38 del 21.10.2008 n. 11648), del 18.12.2008 (Prot. AOO_38 del 18.12.2008 n. 14263), del 29.01.2009 (Prot. AOO_38 del 29.01.2009 n. 943) e del 26.10.2009 (Prot. n. 11544 del 26.10.2009) depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO_159 del 11.02.2010 n. 2218 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- la Società Sol3 S.r.l., con note del 23.03.2010 (Prot. AOO_159 del 24.03.2010 n. 4535) e del 01.04.2010 (Prot. AOO_159 del 02.04.2010 n. 5023) dichiarava l'avvenuta trasmissione agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi copia del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento, unitamente alla dichiarazione - ai sensi del D.P.R. 445/2000 - sulla conformità delle copie del suddetto progetto definitivo;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 6780 del 30.04.2010 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 03 giugno 2010;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica - nota prot. n. 5103 del 09.09.2010 - ritiene di poter esprimere parere favorevole con prescrizioni per l'area interessata dall'installazione dei pannelli fotovoltaici, con esclusione delle aree interessate dalla presenza dell'area interessata di 150 m dell'A.T.D. Corso d'Acqua - Canale dei Cupi, secondo le prescrizioni di base definite dall'art. 3.08 delle N.T. del P.U.T.T./P.

In merito alla realizzazione delle aree interessate dall'installazione dei pannelli fotovoltaici, prescrive di non realizzare l'impianto di illuminazione esterna perimetrale, di ridurre l'altezza della recinzione ad una altezza massima di 1,50 m e di adottare, come misura di mitigazione dell'intervento, l'impianto di siepi perimetrali con essenze autoctone quali viburno-timo, corbezzolo, lentisco e biancospino.

Ritiene altresì di esprimere parere favorevole con prescrizioni per il cavidotto per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P, in quanto se ne prevede il completo interrimento sotto strada esistente.

In merito alla realizzazione del cavidotto interrato, prescrive il completo ripristino del manto dell'intera stradale sotto cui corre il cavidotto interessato, ed inoltre il recupero, qualora fossero presenti, delle murature a secco a ridosso della strada.

Fa presente, altresì, che la proposta del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) adottato in Giunta Regionale con Deliberazione n. 1 del 08.01.2010 rileva una formazione boschiva che interessa parte dell'area destinata all'installazione dei pannelli fotovoltaici, sottoposta alla tutela di cui all'art. 142 del Dlgs n. 42/2004; pertanto, ritiene necessario acquisire il parere vincolante della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici in merito (nel seguito viene data evidenza del parere).

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia - nota prot. n. 5881 del 08.06.2010 - rappresenta che la questione in argomento non rientra nei compiti istituzionali della stessa, "considerato che la Soprintendenza BAP di Lecce, con lettera prot. n. 6813 CI 34.19.07/99 del 23.04.2010, ha dichiarato che l'area interessata dall'intervento in argomento non è assoggettata alle disposizioni in materia di beni culturali ai sensi del D. Lgs. 42/2004".

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto - con nota prot. n. 15526 del 20.10.2010 - facendo seguito all'espressione del parere di competenza prot. n. 8713 del 01.06.2010 e alle risultanze di un sopralluogo condotto nel sito che aveva rivelato consistente presenza di materiale ceramico nei suoli corrispondenti, in particolare, alle p.lle 24, 25 e 62 del Fg. 22 del Comune di Taranto (isola amministrativa) - esaminata la "Carta del Rischio Archeologico", prendeva atto dell'arretramento dell'impianto dal paleo alveo del Canale dei Cupi sino al raggiungimento dei m. 150 dall'asse del canale medesimo, il che comportava l'esclusione dal progetto delle citate p.lle 25 e 62 indiziate come sede di un insediamento rurale risalente al IV sec. A.C.

Faceva presente, tuttavia, che rimaneva l'incognita rappresentata dalla p.lla 24, nella quale, erano stati riscontrati, in sede di ricognizione di superficie, materiali di interesse archeologico, e della contigua p.lla 61 che poteva essere coinvolta nell'estensione dell'insediamento antico.

Per quanto sopra esposto, riteneva di subordinare il parere di competenza agli esiti di un'indagine di scavo da condursi secondo le indicazioni di seguito esposte:

- I lavori di scavo dovranno essere eseguiti da Impresa dotata di Certificazione SOA - Categoria OS25 "Scavi archeologici";

- La documentazione di scavo sarà affidata ad archeologi di comprovata esperienza e di idonea formazione, il cui curriculum sarà sottoposto al vaglio della Soprintendenza in oggetto; i suddetti avranno il compito di redigere la seguente documentazione da consegnarsi in originale all'Ente de quo: relazione di scavo, schede Unità stratigrafica, matrix, rilievi (piante e sezioni) su supporto cartaceo e in poliestere, fotografie su pellicola e su digitale, elenco dei materiali rinvenuti;

- Il coordinamento scientifico sarà assunto dalla Soprintendenza in oggetto nella persona del funzionario

Dott. A. Alessio;

- La Società dovrà comunicare i propri estremi e gli estremi degli archeologi che saranno incaricati dei lavori, la cui data di inizio dovrà essere concordata con la direzione scientifica;
- In presenza di rinvenimenti di strutture o stratigrafie di particolare interesse archeologico, saranno adottati tutti i provvedimenti previsti in merito dal D. Lgs 42/2004;
- Per i lavori indicati ai punti precedenti nessun onere dovrà essere considerato a carico della Soprintendenza.

In ordine al suddetto parere, la Società proponente - con nota depositata in data 26.10.2010 - dichiarava che "prima dell'inizio dei lavori, avrà cura di predisporre un'indagine congiunta di scavi archeologici sulle particelle 24 e 61 del foglio mappale 22 del Comune di Taranto [...] e di prendere atto delle risultanze in fase di esecuzione e realizzazione dell'opera".

Con nota prot. n. 16510 del 23.11.2010, la Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - comunicava agli Enti intervenuti in sede di Conferenza di Servizi - ivi compreso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto - la conclusione positiva del procedimento, in cui si riportava la dichiarazione sopra citata da parte della Società.

Considerato che, allo stato attuale, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto - non ha fatto pervenire alla Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - alcuna osservazione in ordine alla chiusura positiva del procedimento, si ritiene, pertanto, acquisito favorevolmente il parere, ai sensi dell'art. 14 Ter, comma 7 della L. 241/90 e ss.mm. ed ii.

- Comune di Lizzano - Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica ed Edilizia Privata - con nota prot. n. 4902 del 31.05.2010 avente in allegato modulo parere - comunica che: "L'area d'intervento ricade in zona "E" (Agricola) di P.R.G. e non è interessata: dalla rete ecologica "Natura 2000", da segnalazioni del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), da vincoli architettonici, paesaggistici, idrogeologici, da aree percorse dal fuoco (L. 353/00) e né da vincoli urbanistici. L'area è interessata parzialmente sia da ATD (Idrologia superficiale) di PUTT che da area tutelata per legge (art. 142, 1° comma, lett. c D.l.vo 42/04) e pertanto si condiziona l'esecuzione dell'intervento all'arretramento di tutto l'impianto dalla fascia dei 150 m. dal canale dei Cupi fatti salvi i pareri degli altri Enti".

In riscontro alla suddetta nota, la Società proponente comunicava - con nota depositata in data 26.10.2010 (Prot. AOO_159 del 27.10.2010 - 0015289) - di aver prodotto una rimodulazione del layout impianto in osservanza delle prescrizioni ricevute dal Comune di Lizzano (TA) e dalla Soprintendenza dei Beni Archeologici della Puglia, riducendo la potenza da 8 MW a 4,94 MW, di cui 3,43 MW sul Comune di Taranto e 1,51 MW sul Comune di Lizzano (TA).

Per quanto sopra esposto, risulta, altresì, adempiuta dalla Società la prescrizione del Servizio Assetto del Territorio (Prot. AOO_145 del 09.09.2010 n. 5103) nella parte in cui si evidenziava quanto segue: "ritiene di poter esprimere parere favorevole con prescrizioni per l'area interessata dall'installazione dei pannelli fotovoltaici, con esclusione delle aree interessate dalla presenza dell'area annessa di 150 m dell'A.T.D. Corso d'Acqua - Canale dei Cupi, secondo le prescrizioni di base definite dall'art.3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Taranto - nota prot. n. 9360 del 03.06.2010 - esprime parere favorevole sul vincolo idrogeologico, facendo salvi i diritti dei terzi e i pareri di altre Amministrazioni e nel rispetto vincolante delle seguenti condizioni:

- Il provvedimento in oggetto riguarda esclusivamente i lavori strettamente necessari a realizzare le opere così come da grafico vistato dall'Ente di cui alla nota in oggetto; pertanto, non si dovranno

movimentare e/o stabilmente trasformare ulteriori superfici;

- Si dovrà assicurare e regolamentare il deflusso delle acque meteoriche favorendo il drenaggio diretto negli strati profondi e impedendo che si verifichino fenomeni di accumulo e ristagno;

- Eventuali varianti al progetto esaminato dovranno ottenere preventivo Nulla-Osta sul vincolo idrogeologico prima che gli stessi lavori in variante abbiano inizio;

- Il materiale di risulta proveniente dai movimenti di terra dovrà essere portato a pubblica discarica.

- Comune di Taranto - Direzione Ambiente e Qualità della Vita-Sanità - nota prot. 86096 del 26.05.2010

- fa presente che nulla osta alla realizzazione dell'opera, in quanto lo stesso intervento non investe negativamente le matrici ambientali, precisando che lo stesso parere è subordinato all'acquisizione, preventiva alla realizzazione dell'opera, dei nulla osta da parte degli altri uffici competenti quali:

1. Ministero per i Beni e le Attività culturali - Soprintendenza per i Beni archeologici della Puglia - Taranto;

2. Ufficio Forestale riguardante il vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. L. 326/23;

nelle fasi di cantiere si richiede di:

1. Utilizzare la minima superficie del suolo e se presenti, le aree degradate da recuperare;

2. Regimentare le acque meteoriche e prevedere appositi accorgimenti che evitino il dilavamento superficiale;

3. Al termine si deve provvedere al ripristino morfologico e dei tratti viari pubblici e privati e tutto ciò che eventualmente è stato danneggiato dai lavori;

4. Indicare i nuovi tratti viari realizzati e ripristinare al termine dei lavori, le aree così come erano all'origine;

5. Gli impianti devono essere realizzati con le migliori tecnologie possibili tali da minimizzare l'impatto sul territorio;

6. Prevedere opere di mitigazione visiva con barriere arboree ed arbustive;

7. Non utilizzare per la pulizia del suolo o dei pannelli fotovoltaici prodotti velenosi ed inquinanti per l'ambiente;

8. Non devono essere utilizzati diserbanti.

Fa presente, altresì, che la Società proponente è tenuta a comunicare al Comune competente, la cessazione definitiva delle attività dell'impianto e a fornire indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste per i materiali ed attrezzature di cui è composto l'impianto;

- Comune di Taranto - Direzione Urbanistica Edilità - Servizio Gestione Urbanistica - nota prot. 101226 del 22.06.2010 - esprime parere favorevole di compatibilità edilizia al progetto dell'intervento a condizione che l'impianto sia schermato da vegetazione di tipo autoctona lungo tutti i confini e che la ditta si attenga a quanto disposto dal D. Lgs. n. 387/2003 e dall'allegato A alla D.G.R. 23/01/2007 n. 35.

- Comune di Taranto - Direzione Urbanistica Edilità - Servizio Gestione Urbanistica - nota prot. 89881 del 03.06.2010 - concede nulla osta, sotto il profilo urbanistico, per la realizzazione della linea MT in cavo interrato e relative opere accessorie previste nel progetto.

Fa presente, altresì, che la concessione dell'autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni:

- Al N.O. dell'Ente Provincia per l'interessamento del tracciato della Strada Provinciale Faggiano-Lizzano;

- Al parere delle competenti Amministrazioni interessate dalla manomissione del suolo pubblico;

- Al completo ripristino dello stato dei luoghi a conclusione dei lavori avendo particolarmente cura al reintegro della vegetazione naturale eventualmente danneggiata.

- Provincia di Taranto - 11° Settore Demanio, Concessioni, Patrimonio immobiliare ed Espropri - con Atto Dirigenziale n. 37 del 04.11.2010 determinava:

- di concedere alla Società richiedente l'uso temporaneo e permanente lungo la S.P.110 della percorrenza longitudinale dal Km 8+616 al km 8+554 per m. 62 in banchina per l'esecuzione dei lavori di costruzione delle linee elettriche sotterranee per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica denominato "Ostone";

- di autorizzare la Società richiedente ad eseguire i lavori indicati, secondo quanto previsto nel progetto presentato dalla stessa società nonché secondo quanto stabilito nell'Atto di Convenzione-Disciplinare (allegato alla sopra citata determinazione) contenente le norme, prescrizioni e le condizioni regolanti la concessione indicata;
- ENAC - nota prot. n. 0029613 del 19.04.2010 - rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera, considerato che:
 - l'impianto fotovoltaico in oggetto data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;
 - con riferimento a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC;
 - l'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni;
 - non risultano pertanto implicazioni al riguardo.
- Ministero della Difesa - Direzione Generale dei Lavori e del Demanio - nota prot. n. M_D/GGEN / 02 / 412150/262/L92-4-10/2010 del 29.04.2010 - rammenta, in linea con quanto previsto dalla Circolare dello Stato Maggiore Difesa n. 141/6758/4422 del 30.11.2009, la necessità di acquisire preventivamente il parere dei Comandi di Forza Armata competenti per territorio: a) Comando Militare Esercito "Puglia"; b) Comando III Regione Aerea/Reparto Territorio e Patrimonio; c) Comando Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto.
- Comando Militare Esercito "Puglia" con nota prot. n. 11248 del 21.06.2010:

Visto il parere tecnico del 15° Reparto Infrastrutture scaturito dall'esame della documentazione prodotta, ai sensi delle disposizioni:

- T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici (approvato con R.D. 11.12.1933 n° 1775);
- Legge 24.12.1976 n. 898 sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti (pubblicata sulla G.U. 11.01.1977 n° 8).

Tenuto conto che l'opera implica dei lavori di scavo in zona che non è stata oggetto di bonifica sistematica da ordigni residuati bellici, concede il nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione (unicamente ai fini della gestione delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D. Lgs. 81/08), comunicando al Comando in oggetto l'avvenuta effettuazione degli stessi.

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - TARANTO - con nota prot. n. 021157/UI-DEM/2010 del 28.04.2010 rappresenta che - per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare - non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse e del complementare elettrodotto utile per il collegamento alla rete elettrica, da ubicare nel territorio dei Comuni di Lizzano (TA) e Taranto.
- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3ª Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio - nota prot. n. 25231 del 07.05.2010 - rilascia nulla osta dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza, alla realizzazione dell'intervento in oggetto.
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive - nota prot. n. 4697 del 26.05.2010 - esprime, ai soli fini minerari, nulla osta di massima alla realizzazione del progetto di cui trattasi, alle seguenti condizioni:
 - Nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette alla tutela dell'Ente di cui alla nota in esame, la Società dovrà inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U. 1775/33, art. 120.
 - All'atto della costruzione dell'elettrodotto, la Società è tenuta al rispetto delle distanze dello stesso da

aree di cave in esercizio e/o dismesse, previste dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 sulle "Norme di Polizia delle miniere e delle cave".

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BR/LE/TA - nota prot. n. 43581 del 12.05.2010 - rilascia il proprio nulla-osta in ordine alla realizzazione dell'intervento proposto, fatte salve le seguenti prescrizioni:

- Eventuali attraversamenti di corsi d'acqua e/o di canali di bonifica da parte delle linee elettriche di trasferimento dell'energia al Gestore Unico, dovranno essere oggetto di apposite istanze di concessione.

- Per effetto del vincolo sismico interessante il territorio comunale, le opere strutturali e le componenti impiantistiche, staticamente autonome, dovranno essere eseguite nell'ambito delle procedure del T.U. 380/01 ed installate nel rispetto dei livelli di sicurezza e di quanto prescritto dal D.M. 14/1/08.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la qualità urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri (URE)/Contenzioso LL.PP. - nota prot. n. 0052194 del 04.06.2010 - non esprime parere giacché manca l'intero progetto espropriativo relativo alle opere di connessione (piano particellare di esproprio su base catastale ed elenco descrittivo degli immobili da espropriare e/o da asservire).

In riferimento alla suddetta nota, la Società Sol3 S.r.l. con Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà del 10.11.2010 (Prot. AOO_159 del 11.11.2010 n. 15976) - inviata per conoscenza anche al Servizio LL.PP. - Ufficio Espropri della Regione Puglia - dichiarava di avere la disponibilità dei fondi interessati dall'intervento in oggetto e di non avere la necessità di ricorrere alle procedure di esproprio.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura - nota prot. n. 49806 del 01.06.2010 - esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, a condizione che durante le fasi di costruzione e di gestione dello stesso vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. E' fatto divieto di effettuare gettate di cemento in loco;

2. Tutti i manufatti devono essere prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento, devono essere di facile rimozione, non devono rilasciare sostanze inquinanti al momento della dismissione dell'impianto e del loro smaltimento, in modo da non compromettere le funzionalità biologiche ed agronomiche del suolo; e' consentito l'uso del cemento in loco solo ed esclusivamente per fissare i pali di sostegno nelle zone dove il substrato è formato da roccia compatta che non permette il fissaggio dei pali tramite avvitatura e battitura; il cemento deve essere utilizzato esclusivamente per fissare i pali in fori del diametro massimo di 50 cm, appositamente realizzati tramite trivella o carotatore; il cemento non deve interessare lo strato di suolo agrario;

3. La recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 metri varchi delle dimensioni di cm 40 per cm 40 o, in alternativa, la rete deve essere posta ad un'altezza di 30 cm dal suolo, al fine di consentire il passaggio degli animali; la stessa deve essere fissata al suolo con le modalità di cui al punto precedente e senza cordoli di cemento per non creare barriere fisiche nel suolo tra l'interno e l'esterno;

4. Non sono consentiti sbancamenti e movimentazione di terra, fatta eccezione per le fondazioni degli edifici e delle cabine;

5. Non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatta eccezione per la fase di cantiere; dette piste devono successivamente essere rimosse senza lasciare modificazioni delle funzioni del suolo; in prossimità del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di deposito, nonché delle cabine è consentita la realizzazione di aree per il transito ed il parcheggio dei mezzi, ricoperte con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia);

6. Nella fase di riempimento e di chiusura delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere compattato;

7. È fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il

controllo della vegetazione spontanea e della fauna;

8. È fatto divieto assoluto di utilizzare sostanze detergenti per la pulizia dei pannelli e delle strutture;

9. Se nelle aree di intervento insistono delle piante di olivo, le stesse non potranno essere abbattute ma solamente spostate previa acquisizione, prima di cantierizzare le opere, dell'apposita autorizzazione da parte del competente Ufficio Provinciale Agricoltura.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed energetiche - Divisione IV - Sezione U.N.M.I.G. di Napoli - nota prot. n. 2825 del 26.05.2010 avente in allegato nota prot. n. 2802 del 26.05.2010 - comunica che, dall'esame delle planimetrie e dagli accertamenti effettuati in loco, è risultato che la linea elettrica in oggetto attraversa la zona interessata dal titolo minerario di idrocarburi denominato convenzionalmente "MANDURIA" intestato alla Società ENI S.p.A. (R.U.), senza intralciare attualmente i lavori in corso. Pertanto, per quanto di propria competenza, nulla osta alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto di cui trattasi, alla condizione che la Società Sol3 S.r.l., si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso elettrodotto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti (perforazione di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta e trattamento di idrocarburi, ecc), affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 sulle "Norme di Polizia delle miniere e delle cave".

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata - nota prot. n. 7851 del 01.06.2010 - rilascia, ai sensi dell'art. 113 del R.D. n. 1775 dell'11.12.1933, il nulla osta provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società proponente in data 22.07.2009 e registrato a Roma senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775/1933, dal D.P.R. n. 156 del 29.03.1973 e dal D. Lgs. 01.08.2003 n. 259.

- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Taranto - Ufficio Prevenzione Incendi - con nota prot. n. 8476 del 28.05.2010 avente in allegato nota prot. n. 4781 del 24.03.2010, rappresentava la esigenza che le richieste di parere relative a progettazioni riguardanti attività soggette ai controlli del Comando in oggetto fossero conformate a quanto previsto dal D. L.vo 139/2006 nel rispetto del Decreto del Ministero dell'Interno 04/05/1998.

Per quanto sopra, non essendo pervenuta alcuna documentazione tecnico-progettuale vertente gli aspetti correlati alla prevenzione incendi ascrivibili all'impianto in argomento, il Comando de quo non esprimeva alcun parere nel merito.

In riferimento al parere sopra citato, si riscontra la nota della Società del 13.05.2010 avente in allegato nota a firma del Dott. Ing. Mario Pepe del 27.04.2010 - acquisita in sede di Conferenza di Servizi - con la quale lo stesso dichiarava - per effetto della espressione di pareri di competenza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco su istanze per l'ottenimento del parere di conformità antincendio (in materia di realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica) - quanto segue: "le caratteristiche dell'attività in oggetto non rientrano tra quelle elencate al D.M. 16 febbraio 1982, e quindi l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 8 MW nei Comuni di Lizzano (TA) e Taranto, denominato OSTONE, non è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi".

- Snam Rete Gas - Distretto Sud Orientale - nota prot. n. 767 del 26.05.2010 - comunica, sulla base della documentazione prodotta, che i lavori descritti non interferiscono in alcun modo con impianti di proprietà.

- Consorzio di Bonifica Stornara e Tara - TARANTO - nota prot. n. 1609 del 13.05.2010 - comunica che dalla visione degli elaborati progettuali risulta che le opere in oggetto sono adiacenti al canale "Ostone" non gestito dal Consorzio medesimo.

- Acquedotto Pugliese - Unità Territoriale di Taranto - nota prot. n. 0061877 del 13.05.2010 - riscontrato

che:

- l'area dell'impianto non interferisce direttamente con opere gestite dall'Ente de quo;
- il tracciato del cavidotto per il collegamento dell'impianto "OSTONE" alla rete elettrica esistente non interferisce direttamente con opere gestite da AQP;

esprime parere tecnico positivo alla realizzazione delle opere in esame.

Fa presente, altresì, che, qualora in fase esecutiva si dovessero rinvenire interferenze con condotte idriche e/o fognanti, ancorché non esplicitamente individuate, sarà cura della Società proponente darne immediata comunicazione ad AQP S.p.A. - UT di Taranto - per l'adozione di ogni utile accorgimento tecnico, finalizzato alla salvaguardia delle opere gestite dall'Ente di cui alla nota in oggetto.

- Autorità di Bacino della Puglia - nota prot. n. 7126 del 03.06.2010 - esprime parere di conformità al P.A.I. ed alle previsioni delle N.T.A. degli interventi in oggetto, con le seguenti prescrizioni:

- Le fasce di rispetto che individuano le aree a pericolosità idraulica, derivanti dallo studio di compatibilità effettuato sull'area del campo fotovoltaico, non devono essere interessate dalla realizzazione di alcun manufatto, compresa la recinzione, che impedisca il libero deflusso delle acque;

- Devono essere garantite adeguate condizioni di sicurezza durante la permanenza dei cantieri, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;

- Per i materiali provenienti dagli scavi, non del tutto riutilizzati per la ricomposizione delle aree, devono essere individuati siti e modalità di stoccaggio e di conferimento a discarica conformi alla normativa vigente in materia.

- ASL - Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica U.O. di Taranto - nota prot. n. 1466 del 19.05.2010 - esprime, per quanto di competenza ed esclusivamente sotto il profilo igienico sanitario, parere favorevole, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità prescritti dalla vigente normativa in tema di protezione dai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

- ASL - Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica U.O. di Manduria - Prot. n. 694 del 13.05.2010 - esprime, per quanto di competenza e sotto il profilo strettamente igienico-sanitario, parere favorevole.

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di TARANTO - con nota acquisita in sede di Conferenza di Servizi del 03.06.2010 - esaminati gli atti depositati dalla Società e relative integrazioni spontanee - per quanto di competenza, non evidenzia carenze o criticità nel progetto.

- Enel Distribuzione S.p.A. - nota prot. n. 0465232 del 29.09.2008 - trasmette la STMG alla Società proponente che prevedeva, ai fini della connessione alla rete di Distribuzione MT, l'installazione di un nuovo trasformatore nella cabina primaria di Lizzano; inoltre, per la connessione dell'impianto, prevedeva la costruzione di una cabina di consegna, connessa con linea dedicata MT alla cabina primaria stessa, da ubicarsi in prossimità della cabina primaria.

Tale soluzione prevede:

- Stallo AT/TR in cabina primaria con componenti in aria (compreso impegno superficie);

- Trasformatore AT/MT;

- Sezione MT in container;

- Costruzione di una cabina di consegna;

- Connessione con linea dedicata in uscita dalla Cabina Primaria mediante costruzione di un breve tratto di linea in conduttore nudo AL 150mm².

Tale Soluzione di connessione viene accettata incondizionatamente dalla Società in data 13.11.2008 (Prot. AOO_38/943 del 29.01.2009) ed ottiene da Enel Distribuzione S.p.A. la validazione in data 10.06.2009 (come da dichiarazione della Società del 20.01.2010 - Prot. AOO_159 del 20.01.2010 n. 921).

- In ordine alla nota della Provincia di Taranto - 9° Settore Ecologia ed Ambiente - Aree Protette e Parco Naturale Terra delle Gravine (Prot. n. 34240/P del 31.05.2010) pervenuta in sede di Conferenza di Servizi con la quale si comunicava quanto segue: "La Ditta, salvo diversa interpretazione di codesta Autorità competente circa la titolarità del procedimento anche alla luce di quanto riportato al punto 1.3 del par. della Circolare n. 1 del 2009 in merito all'applicazione delle procedure di VIA e VAS nelle more dell'adeguamento della L.R. 11/2001 e ss. mm. ed ii., dovrà presentare istanza apposita istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 16 della L.R. 11/2001 e dell'art. 20 del D. Lgs. 152/2006", si espone quanto segue.

PREMESSO che:

- La Società ha presentato istanza di Autorizzazione Unica in data 15.07.2008, acquisita agli atti dello Scrivente Servizio in data 16.07.2008 prot. n. 7935, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica di 8 MW;

VISTO:

- l'art. 5, comma 1, "Disposizioni in materia di verifiche ambientali" della L.R. 31/2008" che così testualmente recita:

"La lettera B.2.g/5.bis) dell'elenco B.2 dell'allegato B della L.R. 12.04.2001 n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), come aggiunta dall'art. 10, c. 1, lettera c), della L.R. 03.08.2007, n. 25, è sostituita dalla seguente:

"B.2.G/5-bis) impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, diversi da quelli di cui alle lettere B.2.g, B.2.g/3 e B.2.g/4, con potenza elettrica nominale uguale o superiore a 10 MWe";

VISTA:

- la nota prot. n. 12221 del 05.08.2010 con la quale Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - trasmetteva verbale della Conferenza di Servizi del 03.06.2010 in cui si precisava quanto segue: "Il RUP, preso atto della dichiarazione della Società inerente l'assoggettabilità a VIA, espressa nel parere della Provincia di TA, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, All. IV, alla parte II, punto 2 lett. c), fa presente che in applicazione dell'art. 6 comma 9 del suddetto D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., le Regioni possono determinare per specifiche categorie progettuali (fra cui rientrano anche gli impianti di produzione di energia con tecnologia fotovoltaica) o in particolari situazioni ambientali e territoriali, criteri o condizioni di esclusione della verifica di assoggettabilità. Pertanto, da tale norma scaturisce l'art. 5 della L.R. 31/08".

- la nota prot. n. 12219 del 05.08.2010 con la quale Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - trasmetteva a tutte le Province interessate - ivi compresa la Provincia di Taranto - precisazioni in ordine alla verifica di assoggettabilità a VIA degli impianti fotovoltaici nell'ambito della procedura di Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 387/2003.

VISTO, altresì:

- 1) l'art. 1, comma 1, della L.R. del 18.10.2010 n. 13;
- 2) l'art. 1, comma 2, della L.R. del 18.10.2010 n. 13;

il progetto in argomento, della potenza elettrica inferiore a 10 MWe, alla luce di quanto sopra riportato, non risulta essere sottoposto alla procedura di assoggettabilità a VIA.

Rilevato che:

- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di

Protezione Speciale Idrogeologica di “Tipo A” né di “Tipo B1 e B2”;

- l'Amministratore Unico della Società Sol3 S.r.l. ha trasmesso in data 16.02.2011 (Prot. AOO_159 del 16.02.2011 n. 1981) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla “disponibilità dei fondi avendo l'impegno dei proprietari alla costituzione dei contratti definitivi (locazione, superficie e servitù) necessari per l'installazione dell'impianto di produzione di energia elettrica. In particolare tali contratti definitivi dovranno essere stipulati entro e comunque il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di pubblicazione dell'autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto stesso”;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO_159 del 23.11.2010 n. 16510 comunicava di aver concluso il procedimento positivamente ed inoltre in data 17 e 22 dicembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Sol3 S.r.l. ed i Comuni di Lizzano (TA) e Taranto, l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007; pertanto, l'istanza in oggetto non rientra nel campo di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010”;

- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che “si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione”, ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 16510 del 23 novembre 2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 4,94 MW, ubicato nei Comuni di Lizzano (TA) - per una potenza di 1,51 MW - e Taranto - per una potenza di 3,43 MW - località “Masseria Barbuzzi” - denominato “Ostone”;

e delle seguenti opere connesse:

„ Stallo AT/TR in cabina primaria con componenti in aria (compreso impegno superficie);

„ Trasformatore AT/MT;

„ Sezione MT in container;

„ Costruzione di una cabina di consegna;

„ Connessione con linea dedicata in uscita dalla Cabina Primaria mediante costruzione di un breve tratto di linea in conduttore nudo AL 150mm².

- in data 17 dicembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Sol3 S.r.l. ed il Comune di Lizzano (TA) l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 20 gennaio 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12257 e della Convenzione al repertorio n. 12258;

- in data 22 dicembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Sol3 S.r.l. ed il

Comune di Taranto l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 20 gennaio 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12255 e della Convenzione al repertorio n. 12256;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. _____ del _____ agli atti del Servizio,
il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 4,94 MW, come innanzi descritto, ed ubicato nei Comuni di Lizzano (TA) - per una potenza di 1,51 MW - e Taranto - per una potenza di 3,43 MW - località "Masseria Barbuzzi" - denominato "Ostone";

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n.1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Sol3 S.r.l. con sede legale in Roma, via Tomacelli n. 146, P. IVA 01857720682 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 4,94 MW, ubicato nei Comuni di Lizzano (TA) - per una potenza di 1,51 MW - e Taranto - per una potenza di 3,43 MW - località "Masseria Barbuzzi" - denominato "Ostone";

e delle seguenti opere connesse:

„ Stallo AT/TR in cabina primaria con componenti in aria (compreso impegno superficie);

„ Trasformatore AT/MT;

„ Sezione MT in container;

„ Costruzione di una cabina di consegna;

„ Connessione con linea dedicata in uscita dalla Cabina Primaria mediante costruzione di un breve tratto di linea in conduttore nudo AL 150mm².

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Sol3 S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle

norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante ed ai Comuni di Lizzano (TA) e Taranto.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 24 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
